



Ministero dell'istruzione – **Istituto Comprensivo “Ezio Crespi” – VAIC86600x**  
Via Comerio 10 Busto Arsizio (VA) **Tel.** 0331/684288 **Fax** 0331695999 **E-mail** [VAIC86600x@istruzione.it](mailto:VAIC86600x@istruzione.it)  
**Sito:** [www.comprensivocrespi.edu.it](http://www.comprensivocrespi.edu.it) **PEC:** [VAIC86600x@pec.istruzione.it](mailto:VAIC86600x@pec.istruzione.it)

Prot.n. 2175

Busto Arsizio, 02/05/2022

Ai Docenti  
Al Personale ATA  
Al DSGA

**OGGETTO: misure post-emergenziali di interesse per le scuole dal primo maggio 2022.**

Per effetto del Decreto Legge 24 del 24 marzo 2022 e delle successive note di chiarimento del Ministero dell'Istruzione, si ricordano le principali novità per la scuola.

Rimangono valide fino al 15 giugno le disposizioni relative all'obbligo vaccinale per il personale scolastico. Il controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale avviene solo mediante Piattaforma integrata SIDI. La violazione dell'obbligo continua ad essere sanzionata dal Ministero della salute (sanzione amministrativa pecuniaria di 100 ai sensi dell'art. 4-sexies D.L. n. 44/2021).

Dal primo maggio, i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa senza obbligo di possesso o di esibizione del Green Pass. Nessuna verifica può essere effettuata in tal senso.

Dal primo maggio i soggetti esterni accedono ai locali della scuola senza Green Pass, ma con mascherina (almeno) chirurgica.

All'ingresso, non sarà più necessario verificare o richiedere l'esibizione del green pass per personale supplente, educatori, visitatori esterni.

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022 nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- a) obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

Nulla cambia per il personale esente dall'obbligo vaccinale, per i lavoratori inidonei e la

sorveglianza sanitaria eccezionale.

Le modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da Sars-Cov-2 rimangono invariate fino al termine dell'anno scolastico (art. 3, c. 1, D.L. 52/2021).

Si dovranno ancora indossare le mascherine in classe fino alla fine dell'anno scolastico, tranne per i bambini sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive.

Si allega alla presenta la circolare n. 1 indirizzata a tutte le Amministrazioni Pubbliche avente ad oggetto "indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie".

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Armida Truppi

*Firma autografa omessa ai  
sensi dell'art. 3 del D.Lgs 39/1993*